REGOLAMENTO (CEE) N. 255/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1986

che sospende i dazi applicabili ai prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 355,

considerando che l'articolo 355 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la soppressione, al più tardi il 31 dicembre 1992, delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dal Portogallo per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo ;

considerando che il regime attualmente applicato dal Portogallo a tali prodotti può essere mantenuto in via transitoria ;

considerando che, per il 1986, occorre procedere ad una sospensione dei dazi applicabili agli stessi prodotti ;

considerando che è opportuno istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di sospensione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca di cui all'articolo 355 dell'atto di adesione, sbarcati direttamente in Portogallo, sono sospesi integralmente.

Articolo 2

Ogni trimestre il Portogallo comunica alla Commissione, al più tardi entro 15 giorni dalla fine del trimestre stesso, i quantitativi e le specie effettivamente importati nel quadro del regime di sospensione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° marzo al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione